

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA'  
DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA  
STATUTO

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO PENSIONE

**Articolo 1 - Denominazione, forma giuridica, durata, sede**

1. E' costituita la "CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA", qui di seguito indicata, per brevità, "Fondo Pensione", istituita in attuazione dell'Accordo Aziendale a favore dei Dirigenti in servizio presso le imprese del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) - di seguito denominato "fonte istitutiva".

2. Il Fondo Pensione ha la forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

3. Il Fondo Pensione cessa la propria attività il 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata dall'Assemblea degli associati.

4. Il Fondo Pensione ha sede in Milano.

**Articolo 2 - Scopo**

1. Il Fondo Pensione ha lo Scopo di realizzare a favore degli iscritti esclusivamente trattamenti pensionistici complementari e relative prestazioni accessorie di premorienza del sistema obbligatorio pubblico. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

2. Il Fondo Pensione non ha scopo di lucro.

## PARTE II

### CARATTERISTICHE DEL FONDO PENSIONE E MODALITA' DI INVESTIMENTO

#### **Articolo 3 - Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo pensione opera in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo Pensione è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

#### **Articolo 4 - Associati**

1. Acquisiscono la qualifica di associati al Fondo Pensione:

a) Tutti gli associati già iscritti al Fondo Pensione alla data del 7 Novembre 1997.

b) I dirigenti delle Società del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) assunti successivamente alla data del 7 novembre 1997, il cui contratto di lavoro sia regolato dai CCNL per i dirigenti delle Imprese Assicuratrici, non iscritti ad altro fondo pensione, che manifestino la volontà di aderire al Fondo Pensione esprimendo per iscritto la loro volontà con le modalità ed i termini contemplati dai relativi accordi di lavoro.

c) I dirigenti assunti dalle Società del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) successivamente alla data del 7 novembre 1997 con Contratto di lavoro regolato dai CCNL delle Imprese di Assicurazione e già iscritti ad altre forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 252/2005, i quali richiedano l'iscrizione al Fondo Pensione anche trasferendo la posizione pensionistica maturata presso le forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005 di provenienza.

d) I dirigenti già in forza presso le Società del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) con contratto di lavoro regolato dai CCNL delle Imprese Assicuratrici e già iscritti ad altre forme pensionistiche di cui al D.Lgs. 252/2005, i quali richiedano l'iscrizione al Fondo Pensione anche trasferendo la posizione pensionistica maturata presso il fondo e la polizza previdenziale di provenienza.

e) I dirigenti in forza presso le Società del Gruppo AVIVA (già COMMERCIAL UNION) che conferiscono il TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 252/2005 con modalità tacite.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal Fondo Pensione.

3. L'iscrizione ha effetto dalla data di richiesta di iscrizione al Fondo Pensione.

4. La suddetta previsione si applica anche agli associati di cui ai precedenti punti c) e d), iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 a forme di previdenza complementare esistenti alla data del 15 novembre 1992 e riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 124/93 che, in forza di contratto di lavoro con una Società del Gruppo AVIVA abbiano ottenuto l'autorizzazione per il trasferimento della propria posizione pensionistica pregressa al Fondo Pensione.

5. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro con le Società del Gruppo AVIVA (già Commercial Union) per qualsiasi causa, l'aderente cessa dalla sua qualità di associato, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.

6. Ogni qual volta nel presente statuto si faccia riferimento alla dizione Società del Gruppo AVIVA, in tale concetto si ricomprendono la Società ca-

pogruppo e le Società controllate di cui ai nn. 1) 2) e 3) dell'art. 2359 del codice civile.

#### **Articolo 5 - Scelte di investimento**

1. Il Fondo Pensione è strutturato secondo una gestione assicurativa operata direttamente dal Gruppo AVIVA ed è realizzata tramite polizze assicurative di ramo I. Tale gestione assicura la restituzione del capitale versato e rendimenti comparabili con il tasso di rivalutazione del TFR ed è pertanto idonea ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

*2. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.*

#### **Articolo 6 - Spese**

1. Le spese e la gestione del Fondo Pensione sono a carico delle Società del Gruppo AVIVA, proporzionalmente al numero dei Dirigenti Associati, del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR.

### PARTE III

#### CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

#### **Articolo 7 - Contribuzione**

*1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.*

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra

fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Ferme restando le predette misure minime l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

*4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.*

5. L'adesione al Fondo Pensione realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo Pensione, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo Pensione. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo Pensione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

## **Articolo 8 - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

*4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.*

*5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un*

*anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.*

*6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.*

*7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente Statuto, ovvero la prestazione pensionistica.*

*8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.*

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

10. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente, il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

11. L'aderente assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di

entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

#### **Articolo 9 - Prestazioni in rendita**

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

2. Il Fondo Pensione può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia e attivare garanzie ai beneficiari di restituzione del montante residuo.

3. Il Fondo Pensione gestisce la conversione del montante in rendita tramite convenzione assicurativa.

#### **Articolo 10 - Prestazioni accessorie**

1. Il Fondo Pensione può prevedere inoltre prestazioni accessorie per il caso di premorienza e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, secondo le previsioni delle parti contrattuali.

2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo Pensione secondo le modalità previste dalle parti contrattuali.



3, L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione assicurativa con Società del Gruppo AVIVA.

**Articolo 11 - Trasferimento volontario e perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare**

1. L'associato, nei cui confronti, vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo Pensione prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione pensionistica e deve comunicare senza indugio al Fondo Pensione la scelta di:

- a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;*
- d. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
- e. mantenere le posizione individuale accantonata presso il Fondo Pensione, anche in assenza di contribuzione.

2. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo Pensione sono espletati entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dal giorno della ricezione da parte del Fondo Pensione della comunicazione della scelta di una delle alternative indicate dal recedente.

3. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo Pensione.

*4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.*

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

#### **Art. 12 - Anticipazioni**

1. L'associato può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per

la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

4. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

5. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### PARTE IV

#### PROFILI ORGANIZZATIVI

#### A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO PENSIONE

#### **Articolo 13 - Organi del Fondo Pensione**

1. Sono organi del Fondo Pensione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori.

#### **Articolo 14 - Assemblea ordinaria degli associati**

1. L'assemblea ordinaria degli associati è convocata su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione mediante comunicazione scritta che deve essere spedita agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di motivi di particolare urgenza la comunicazione scritta deve essere spedita agli associati, nei modi previsti, entro e non oltre tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione dell'assemblea è comunicato a tutti gli associati a mezzo comunicazione scritta, secondo le modalità contenute nell'art. 27 del presente statuto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'eventuale giorno, luogo, data e ora dell'adunanza in seconda convocazione.

3. L'assemblea ordinaria si riunisce presso la sede del Fondo Pensione, o in altro luogo che viene indicato nella comunicazione scritta, ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno il venti per cento degli associati ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori. L'assemblea si riunisce in ogni caso almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi l'esistenza di particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro e non oltre centoottanta giorni dalla

fine dell'esercizio.

4. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati. Ciascun associato può rappresentare uno o più altri associati, purché munito di regolare delega scritta.

Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita agli amministratori e ai membri del Collegio dei Revisori.

5. L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

6. Il Presidente dell'assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

7. L'assemblea ordinaria delibera

- sugli indirizzi e sulle direttive generali del Fondo Pensione;
- sul rendiconto consuntivo dell'esercizio;
- sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Revisori di sua spettanza;
- su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta motivata di almeno il venti per cento degli associati;
- sulla nomina dei membri del Collegio dei Probiviri.

8. Per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle sue delibere è

necessario l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno degli associati iscritti. Qualora non si dovesse raggiungere tale quorum si deve rinviare l'adunanza che, comunque, deve aver luogo non più di tre giorni dopo e a non meno di ventiquattro ore dopo dal giorno fissato per la prima adunanza. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega.

#### **Articolo 15 - Assemblea straordinaria degli associati.**

1. La procedura di convocazione dell'assemblea straordinaria è la medesima di quella adottata per l'assemblea ordinaria.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 8;
- sullo scioglimento del Fondo Pensione.

3. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il sessantasette per cento degli associati ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati. Le delibere dell'assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per lo scioglimento del Fondo Pensione è comunque necessario, anche in seconda convocazione, la presenza in assemblea di almeno il settantacinque per cento degli associati.

## **Articolo 16 - Consiglio di amministrazione**

1. Il Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro Consiglieri.
2. La metà dei membri del Consiglio di amministrazione è nominata dall'assemblea degli associati. L'altra metà dei membri del Consiglio di amministrazione è nominata dalle Società del Gruppo AVIVA in Italia.
3. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità come definiti dalla normativa vigente. La perdita di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica.
4. Ai membri nominati dall'assemblea degli associati che cessano di fare parte del Consiglio di amministrazione subentrano, nell'ordine, coloro che figurano immediatamente successivi nella graduatoria dei voti espressi nell'ultima assemblea di nomina ed, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
5. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi fino alla data dell'assemblea degli associati che approva il rendiconto consuntivo dell'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Agli effetti di detto triennio, per quanto riguarda i Consiglieri subentrati, si tiene conto anche del periodo di carica del Consigliere sostituito.

## **Articolo 17 - Nomina di Presidente, Vicepresidente e Segretario.**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.
2. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente spettano rispettivamente ed

alternativamente, di triennio in triennio, ad un Consigliere di nomina aziendale e ad un Consigliere di nomina da parte degli Associati.

3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 18 - Riunione del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, o comunque, almeno una volta l'anno per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo.

2. Il Presidente del Fondo Pensione convoca il Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, diretta a ciascun Consigliere ed ai membri del Collegio dei Revisori, a inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La riunione del Consiglio può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti; è pertanto necessario che:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo via fax o tramite posta elettronica la documentazione eventualmente predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;



c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura del Fondo, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente e, in sua assenza, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

5. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto senza indugio, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

7. Nel rispetto della normativa in materia il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo Pensione.

8. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di di-

sposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

9. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Soci alla prima riunione utile.

#### **Articolo 19 - Rappresentanza legale**

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo Pensione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, di cui non siano espressamente incaricati altri Consiglieri.

3. La firma sociale spetta, inoltre, singolarmente al Vicepresidente.

4. Le disposizioni riguardanti incasso o pagamento di somme devono essere sottoscritte, in via congiunta, dal Presidente e dal Vicepresidente o da uno di essi e da un Consigliere.

#### **Articolo 20 - Responsabile del Fondo Pensione**

1. La figura di Responsabile del Fondo Pensione si identifica con la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo Pensione svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

3. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo Pensione:

- verificare che la gestione del Fondo Pensione sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sulla corretta attuazione degli eventuali contratti e convenzioni con i soggetti esterni di cui si può avvalere il Fondo Pensione relativamente alla gestione finanziaria e amministrativa;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo Pensione;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni della stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo Pensione e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;
- predisporre gli atti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- curare l'aggiornamento dei libri sociali;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio esclusivamente riservate alla figura di Responsabile del Fondo Pensione;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea esclusivamente riservate alla figura di Responsabile del Fondo Pensione;
- curare la tenuta della contabilità del Fondo Pensione;
- conservare gli atti ed i documenti relativi;
- provvedere agli adempimenti richiesti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- compiere ogni atto amministrativo e fiscale richiesto dalla legge.

4. Il Responsabile del Fondo Pensione ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

## **Articolo 21 - Collegio dei revisori**

1. La gestione del Fondo Pensione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da due membri effettivi e da due membri supplenti nominati pariteticamente dall'Assemblea degli associati e dalle Società del Gruppo Aviva.

2. I Revisori, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre esercizi, coincidenti con quelli di durata del Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Qualora nel corso del triennio venisse a mancare, per qualsiasi causa, un Revisore effettivo o supplente, la parte che lo aveva designato provvede alla sua immediata sostituzione.

3. Tutti i membri del Collegio dei revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita di detti requisiti nel corso del mandato comporta la decadenza dalla carica.

4. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo Pensione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo Pensione e sul suo concreto funzionamento.

5. Al Collegio dei Revisori è attribuita, la funzione di controllo contabile. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà e può procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e devono redigere una relazione al rendiconto consuntivo annuale.

6. Il Collegio dei revisori ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo Pensione nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

7. Il Collegio dei Revisori ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo Pensione e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Articolo 22 - Fondo Pensione**

1. Il patrimonio del Fondo Pensione è costituito:

- a) dalle quote versate dagli associati nella misura prevista dalla legge vigente, dai CCNL e dagli accordi nazionali;
- b) dai contributi che le Società del Gruppo AVIVA versano in favore degli associati in base alle disposizioni dei CCNL e degli accordi aziendali;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi del rendiconto consuntivo;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo del Fondo Pensione.

### **Articolo 23 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione il rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.

## PARTE V

### NORME FINALI

#### **Articolo 24 - Scioglimento del Fondo Pensione**

1. Lo scioglimento del Fondo Pensione è deliberato dall'assemblea degli associati, con, la maggioranza prevista dall'art. 15 del presente statuto, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Nel caso di scioglimento del Fondo Pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

3. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11.

#### **Articolo 25 - Clausola compromissoria**

1. Le eventuali controversie tra associati, e tra questi ed il Fondo Pensione od i suoi organi, sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi a cura dell'Assemblea degli associati.

2. Essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

#### **Articolo 26 - Foro competente.**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'attività associativa e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sotto-

ponibile al Collegio dei Probiviri è competente il foro del luogo ove il Fondo Pensione ha la propria sede.

#### **Articolo 27 – Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno mediante lettera raccomandata spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante posta elettronica da inviarsi all'indirizzo dei singoli associati. Gli esiti degli invii devono essere conservati a cura del Fondo Pensione.

3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

#### **Articolo 28 - Computo dei termini**

1. Tutti i termini previsti nel presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno “iniziale” né quello “finale”.

#### **Articolo 29 - Disposizioni generali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA'  
DEL GRUPPO AVIVA IN ITALIA  
REGOLAMENTO

**Articolo 1**

Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto dell'Associazione denominata "Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Aviva in Italia".

**Articolo 2**

Il Fondo Pensione gestisce il trattamento previdenziale dei Dirigenti delle Società del Gruppo Aviva in Italia previsto dal CCNL in vigore, dal Contratto Integrativo Aziendale, precedenti e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni in materia di previdenza complementare previste dal D.Lgs. 252/2005.

**Articolo 3**

Le Compagnie del Gruppo Aviva in Italia versano al Fondo Pensione i contributi per le forme di previdenza complementare e prestazioni accessorie di premorienza.

**Articolo 4**

Il Fondo Pensione provvede a stipulare con Compagnie di Assicurazione, corrispondendo i relativi premi, le convenzioni necessarie a conseguire secondo gli usuali procedimenti delle polizze di assicurazioni, le prestazioni previdenziali complementari e prestazioni accessorie di premorienza previste dai Contratti e normative di legge richiamati al precedente art. 2.

**Articolo 5**

Il Fondo Pensione iscrive, quali assicurati in ciascuna delle convenzioni



citare, tutti i Dirigenti in servizio in relazione ai quali le Società del Gruppo Aviva in Italia abbiano versato e/o versano i contributi di cui al precedente art. 3 per la forma di previdenza complementare realizzata con la stipulazione delle singole convenzioni.

#### **Articolo 6**

Il presente Regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste per le modifiche dello Statuto.

#### **Articolo 7**

L'Associato può variare il proprio contributo in base a quanto indicato dal Contratto Integrativo Aziendale e dal D.Lgs. 252/2005 e successive modificazioni.

#### **Articolo 8**

L'adesione al Fondo Pensione avviene su base volontaria.

#### **Articolo 9**

Le parti possono sospendere liberamente il versamento dei rispettivi contributi in costanza di rapporto di lavoro. Non può essere sospeso il versamento del TFR.